

	Ente <p style="text-align: center;"><b>COMUNE DI CALCIO</b></p> <p style="text-align: center;"><b><i>Provincia di Bergamo</i></b></p> <p style="text-align: center;">Codice Ente 10045</p>	Numero <p style="text-align: center;">34</p>	Data <p style="text-align: center;">26/03/2013</p>
Oggetto: CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO COMPETENTE (ARTICOLO 2 DELLA LEGGE N. 241/1990 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI).			

## COPIA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno **duemilatredici** addì **ventisei** del mese di **marzo** alle ore 15:00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1	QUARTINI PIETRO	Sindaco	presente
2	PAGLIARINI GIOVANNA	Vice Sindaco	presente
3	BARISELLI STEFANO	Assessore	presente
4	VEZZOLI ANNUNZIO	Assessore	assente
5	CERVO IVO	Assessore	assente

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE, Dott. Alberto Calimeri, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale l'adunanza il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL SINDACO

**PREMESSO** che, con il D.L. 09/02/2012, n.5, convertito con modificazioni dalla Legge 04/04/2012, n.35, cosiddetto "Semplifica Italia", recante "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*", il Governo ha inteso perseguire l'obiettivo di "*modernizzare i rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, puntando sull'agenda digitale e l'innovazione*";

**VISTI**, in particolare, gli artt. 1, comma 1, del succitato D.L. n. 5/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 35/2012 e 13, comma 01, del D.L. 22/06/2012 n. 83, convertito con modificazioni nella Legge n. 134 del 07/08/2012, che hanno completamente innovato l'art. 2, commi 8 e 9, della L. 241/90, introducendo, tra l'altro, i commi 9-bis, 9-ter, 9-quater e 9-quinquies, che, riassumendo, sanciscono:

- Che la mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente;
- Che l'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'Amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia;
- Che, nell'ipotesi di omessa individuazione, il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o, in mancanza, al funzionario di più elevato livello presente nell'Amministrazione;
- Che, sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione, è reso noto il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter;
- Che tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del comma 9-bis, assume la sua medesima responsabilità, oltre a quella propria;
- Che, decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7 della stessa Legge, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario;
- Che il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti;
- Che le Amministrazioni provvedono all'attuazione del comma 9-quater, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- Che, nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte, sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato;

**RILEVATO** che le disposizioni anzidette non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1 del D.L. 5/2012;

**CONSIDERATO** che:

- L'articolo 1 del D.L. 5/2012 introduce alcune novità in materia di conclusione del procedimento amministrativo, mediante la modifica dell'art. 2 della Legge 241/1990, che stabilisce la disciplina generale dell'obbligo di provvedere in capo alle Pubbliche Amministrazioni;
- Le disposizioni, in particolare, sono volte a rafforzare le garanzie del privato contro il ritardo dell'Amministrazione nel provvedere, prevedendo l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia, nonché il riconoscimento della responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile del dirigente o del funzionario inadempiente;

**CONSIDERATO**, altresì, che la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, entro il termine previsto dalla legge o dal regolamento, oppure, qualora le disposizioni di legge o regolamentari non prevedano un termine diverso, entro trenta giorni;

**RICORDATO**, a tal ultimo proposito, che la Legge 69/2009 e successive modifiche e integrazioni fa sistema con quella oggetto del presente atto per i seguenti pregnanti motivi:

- la materia è stata oggetto di innovazione con l'articolo 7 della Legge 69/2009 e successive modifiche e integrazioni, al fine di ridurre i termini di conclusione dei procedimenti ed assicurare l'effettività del loro rispetto da parte delle Amministrazioni;
- a seguito della citata Legge 69/2009, il rinnovato articolo 2 della Legge 241/1990 stabilisce che i procedimenti amministrativi di competenza delle Amministrazioni statali e degli Enti pubblici nazionali devono concludersi entro trenta giorni (termine in precedenza fissato in novanta giorni), a meno che disposizioni di legge, ovvero provvedimenti di natura regolamentare da emanarsi da parte di ciascuna Amministrazione ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 2 della Legge 241/1990, prevedano un termine diverso;
- all'adozione di tali provvedimenti si provvede con uno o più regolamenti comunali che individuino i termini di conclusione dei procedimenti di competenza dell'Amministrazione;
- in ogni caso, i termini fissati dalle Amministrazioni non possono, comunque, essere superiori ai novanta giorni (laddove, in precedenza, non era fissato alcun limite temporale, nella autonoma determinazione dei termini da parte delle Amministrazioni);
- tuttavia, la legge ammette la possibilità di prevedere termini superiori ai novanta giorni in considerazione della *"sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento"*;
- nei predetti casi, comunque, il termine massimo non può oltrepassare i centottanta giorni;
- i termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte;

**RICORDATO**, altresì, che la Legge 69/2009 e successive modifiche e integrazioni, al fine di stabilire una rideterminazione dei termini procedurali, con l'obiettivo di dare effettività a tali disposizioni, ha disciplinato le conseguenze del ritardo da parte dell'Amministrazione, sia nei riguardi dei cittadini destinatari dell'azione amministrativa, sia nei riguardi dei dirigenti/funzionari ai quali si possa far risalire la responsabilità del ritardo medesimo e che, pertanto:

- sotto il primo aspetto, l'articolo 2-bis della L. 241/1990 (introdotto dal citato art. 7 della L. 69/2009) prevede l'obbligo del risarcimento del danno ingiusto cagionato al cittadino in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento;
- sotto il secondo aspetto, l'articolo 2, comma 9, della L. 241/1990, prevede che la mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione, nonché di responsabilità del dirigente e del funzionario inadempiente;

#### **PRESO ATTO:**

- che la scelta del Legislatore è, altresì, quella di far confluire la condotta inosservante del termine procedimentale nella valutazione della performance individuale di cui al D.Lgs. n. 150/2009 e successive modifiche e integrazioni (cosiddetto Decreto Brunetta) in linea, ancora una volta, con la sopra citata Legge 69/2009, in particolare con l'art. 21, comma 1-bis, e con l'art. 23, comma 3 (in una accezione più ampia);
- che tale approccio rimanda ad un monitoraggio della prestazione ad opera di un soggetto organo di amministrazione attiva, e non soltanto organismo consultivo e di controllo quale l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) o il Nucleo di Valutazione e, dunque, di un soggetto che sia posto in condizioni organizzative tali da poter valutare complessivamente e, in special modo, "organizzativamente e giuridicamente", tali prestazioni, condizioni che sono riscontrabili precipuamente nelle posizioni di natura apicale, ancor di più se abbinate alla direzione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile;

**VALUTATO** che la norma:

- costituisce il fondamento per l'attuazione di un "commissariamento interno" in ciascuna Amministrazione nella quale un soggetto, titolare di poteri decisionali in ambito procedimentale, si renda inosservante dei termini prescritti, prevedendo, per esplicita disposizione, che il potere sostitutivo si attesti al livello apicale;
- attribuisce la funzione sostitutiva agli organi tecnico-amministrativi, negando che possa sostituirsi un soggetto della sfera politica, ribadendo la scelta ordinamentale in favore della distinzione di competenze tra sfera politica e sfera gestionale (si legga la testuale previsione che il sostituto debba essere individuato *"nell'ambito delle figure apicali dell'Amministrazione"*, intendendosi, con il termine "Amministrazione", la sfera "gestionale");

**VALUTATO**, altresì, che la Legge 6 novembre 2012, n.190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*, cosiddetto *“Anticorruzione”*, in particolare per quanto attiene al tema del presente atto:

- impone ad ogni ente di monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti (art. 1, comma 9, lettera d);
- assicura la trasparenza dell’attività amministrativa, imponendo alle Amministrazioni la pubblicazione, nel sito web istituzionale, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, in ragione del fatto che la trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione (art. 1, comma 15);
- impone ad ogni ente di provvedere al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie e di pubblicare i risultati del monitoraggio sul sito web istituzionale (art. 1, comma 28);
- obbliga le Amministrazioni a rendere accessibili, in ogni momento, agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica, le informazioni relative ai provvedimenti ed ai procedimenti amministrativi che li riguardano, comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase (art. 1, comma 30);
- delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della Legge, un Decreto Legislativo per la disciplina organica degli illeciti, e relative sanzioni disciplinari, correlati al superamento dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi (art. 1, comma 48);

**RICORDATO** che il comma 7 dell’art. 1 della predetta Legge 190/2012 prescrive che *“.... Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione”*;

**RICORDATO**, altresì, che la Legge 7 dicembre 2012, n.213, di conversione del D.L. 10 ottobre 2012, n.174, assegna al Segretario Generale la direzione del controllo amministrativo contabile;

**VISTO** l’art. 97, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, in virtù del quale *“Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività...”*;

**RITENUTO**, per tutte le disposizioni sin qui ricordate e per il sistema complessivo che se ne ricava in ordine al soggetto che esercita la funzione apicale negli enti locali e, viepiù, per la norma decisiva di cui al citato art. 97 del D.Lgs. 267/2000, di individuare nel Segretario Generale dell’Ente il soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile del Procedimento e a cui il privato può rivolgersi per la conclusione del procedimento stesso;

**RICORDATO** l’art. 54 del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD) sui contenuti dei siti delle Pubbliche Amministrazioni, con particolare riferimento al comma 1, lettere b) e c);

## ***PROPONE***

1. **DI APPROVARE** le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI INDIVIDUARE**, in via generale, nel Segretario Generale pro-tempore la figura a cui attribuire il potere sostitutivo, previsto dall’art. 2, comma 9-bis, della L. 241/1990, nel caso di inerzia del Responsabile del procedimento ed a cui il privato potrà rivolgersi per la conclusione del procedimento;
3. **DI DARE ATTO** che, nel caso in cui il Responsabile del Procedimento non rispetti i termini di conclusione dello stesso, il privato potrà rivolgersi al Segretario Generale affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un Commissario;
4. **DI DISPORRE** che i Responsabili dei procedimenti di competenza indichino, in ogni comunicazione relativa ai procedimenti stessi, il nominativo del predetto Responsabile con potere sostitutivo;

5. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Segretario Generale ed a tutti Responsabili di Area;
6. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito internet del Comune di Calcio, come richiesto dalla normativa vigente;
7. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e successive modifiche e integrazioni.

**Il Sindaco**  
**F.to Pietro Quartini**

Per l'istruttoria:  
la Responsabile dell'Area Affari Generali  
F.to Cinzia Ines Bilustrini

## ***Pareri***

---

Il sottoscritto nella qualità di Responsabile dell'AREA AFFARI GENERALI, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i., esprime PARERE FAVOREVOLE TECNICO in ordine alla regolarità della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
F.to Cinzia Ines Bilustrini

---

Il sottoscritto, nella qualità di Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, dichiara che il PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE NON È DOVUTO sulla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
F.to Francesca Schieppati

---

## ***La Giunta Comunale***

**VISTA** la proposta deliberativa concernente l'oggetto, qui riportata integralmente;

**VISTI** i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del sopracitato D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

**RITENUTO** di dover approvare la suddetta proposta;

Con voto favorevole unanime reso nei modi e forme di legge;

## ***delibera***

1. **di approvare** la proposta deliberativa in oggetto, nel testo sopra riportato;
2. **di trasmettere** copia della presente al Responsabile dell' AREA AFFARI GENERALI per i provvedimenti di competenza;
3. **di dichiarare** il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile.

**Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:**

IL PRESIDENTE  
F.to Pietro Quartini

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott. Alberto Calimeri

---

### **COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

Si da atto che del presente verbale è stata data comunicazione il 10/05/2013, giorno di pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. nr.267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni.

Addì 10/05/2013

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott. Alberto Calimeri

---

### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi e, precisamente, dal 10/05/2013 al 25/05/2013, ai sensi dell'art.124, 1° comma, del D.Lgs. nr.267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni.

Addì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Alberto Calimeri  
\_\_\_\_\_

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art.134, 3° comma, del D.Lgs. nr.267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni, dal 20/05/2013.

Addì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Alberto Calimeri  
\_\_\_\_\_

---

Copia semplice, in carta libera per uso amministrativo

Calcio 15/05/2013

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott. Alberto Calimeri